NUOVO ASSETTO RETRIBUTIVO-FUNZIONALE DEL PERSONALE CIVILE E MILITARE DELLO STATO

Art. 35

Attribuzione nuovi stipendi

Ai fini della determinazione del nuovo stipendio spettante, dal 1 marzo 1978 o dalla data di assunzione in servizio se successiva, al personale collocato nei livelli funzionali-retributivi ai sensi del precedente art. 34, si considera il trattamento economico complessivo lordo annuo spettante alla predetta data o dalla data di assunzione in servizio se successiva, per stipendio, assegno perequativo pensionabile di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734 o assegno annuo pensionabile di cui alla legge 30 novembre 1973, n. 766, aggiunzioni previste dalla legge 4 aprile 1977, n. 121, dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1977, n. 116, dalla legge 10 novembre 1978, n. 701, nonche' per la valutazione ai fini economici dell'anzianita' di servizio. Agli stessi fini si considera anche l'assegno personale pensionabile previsto dall'ultimo comma dell'art. 1 della legge 15 novembre 1973, n. 734 e quello stabilito dall'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Nel caso in cui il trattamento economico complessivo, come sopra determinato, sia inferiore allo stipendio iniziale del livello di inquadramento, e' attribuito quest'ultimo stipendio. Qualora l'importo del trattamento economico raggiunto si collochi fra due classi di stipendio, il personale interessato e' collocato nella classe di stipendio immediatamente superiore a tutti gli effetti. Il trattamento economico di cui al precedente primo comma, per il personale appartenente ai ruoli della carriera esecutiva dei tecnici e ai ruoli degli infermieri delle Universita' e degli istituti d'istruzione universitaria, degli osservatori astronomici, astrofisici e vulcanologici, viene determinato dal 1 marzo 1978 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto in misura pari a quella spettante agli appartenenti alla carriera amministrativa esecutiva con uguale anzianita', qualora piu' favorevole. Per il dipendente che, successivamente al 1 marzo 1978, abbia conseguito nel preesistente ordinamento miglioramenti economici per effetto della progressione economica o di carriera, si procede ad un nuovo inquadramento nel livello con decorrenza economica dalla data del conseguimento dei miglioramenti stessi. Nel caso in cui, nel periodo su indicato, il dipendente abbia conseguito un passaggio di carriera che, se ottenuto prima, avrebbe determinato l'inquadramento nel livello superiore, si procede, con effetto dalla data del passaggio, ad un nuovo inquadramento nel suddetto livello secondo i criteri stabiliti nel presente articolo. Gli assegni personali che non concorrono alla formazione del trattamento economico sono gradualmente riassorbiti con i seguenti criteri:

1) fino alla concorrenza della differenza di trattamento conseguito nell'inquadramento;

2) le eventuali eccedenze saranno riassorbite fino alla concorrenza dell'aumento derivante dall'attribuzione delle classi di stipendio successivo a quella maturata al 1 marzo 1979. Per il personale non docente inquadrato in soprannumero ovvero immesso in ruolo successivamente alla data del 1 marzo 1978 e prima dell'entrata in vigore del presente decreto, l'inquadramento nel livello retributivo spettante e' determinato sulla base del trattamento economico derivante dall'applicazione nei confronti del personale stesso degli articoli 16 e 17 della legge 25 ottobre 1977, n. 808 e con i criteri previsti nel presente articolo.

Versione in vigore dal 1 giugno 1979, non più in vigore dal 31 luglio 1979 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato
Estremi	Decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163
Titolo	III — Personale docente e non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria
Capo	II — Personale non docente dell'università
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 1979

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuovo-assetto-retributivo-funzionale-del-personale-civile-e-militare/art-35-attribuzione-nuovi-stipendi/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it